



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SOS SARTOS

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

- CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE -

**LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2011 N.12 – ARTICOLO 3, COMMA 3
COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE A
PROGRAMMI E A PROGETTI DI RILIEVO INTERNAZIONALE PROMOSSE DA
ORGANISMI NAZIONALI E ESTERI, DALL'UNIONE EUROPEA E DA ALTRE
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

(ai sensi della D.G.R. n.10/18 del 28/02/2012)

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

La presente procedura favorisce, attraverso l'assegnazione di un cofinanziamento da parte dell'Amministrazione regionale, la partecipazione dei soggetti regionali ai programmi, ai progetti e alle collaborazioni di rilievo internazionale promossi e finanziati da organismi nazionali e esteri, dall'Unione Europea e da altre organizzazioni internazionali.

Con specifico riferimento alla programmazione comunitaria, anche se in maniera non esclusiva, le presenti direttive mirano a favorire la partecipazione alle specifiche linee di attività a gestione diretta della Commissione Europea, rivolte anche agli enti e agli attori locali e finalizzate all'attuazione di specifiche politiche settoriali.

La procedura è finalizzata a:

- assicurare ricadute positive sul territorio regionale provenienti dalla partecipazione attiva degli attori regionali a progetti internazionali;
- attivare dinamiche di confronto e di scambio di buone prassi con realtà internazionali;
- allargare le aree geografiche e gli ambiti tematici di cooperazione;
- rafforzare la competitività regionale e favorire l'accesso a risorse aggiuntive di finanziamento.

ARTICOLO 2

Riferimenti normativi e definizioni¹

1. Le presenti direttive sono adottate nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, della Legge Regionale 30 giugno 2011, n.12, in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:

- Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2010-2014, consultabile nella Sezione Programmazione del sito <http://www.regione.sardegna.it>;
- Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2007-2013, consultabili nella Sezione Programmazione del sito <http://www.regione.sardegna.it>.

2. I benefici previsti dalle presenti direttive sono concessi a titolo di cofinanziamento, a fronte dell'avvenuto accesso da parte dei soggetti richiedenti alla fonte di finanziamento principale delle attività progettuali o della collaborazione internazionale.

3. I benefici non comportano l'attivazione di procedure di concessione di aiuti di stato.

ARTICOLO 3

Soggetti beneficiari e requisiti di accesso

1. Sono ammissibili ai benefici previsti dalle presenti direttive i soggetti aventi sede in Sardegna che partecipano a programmi, progetti e collaborazioni di rilievo internazionale cofinanziati da organismi nazionali ed esteri, dall'Unione Europea o da altre organizzazioni internazionali. Possono presentare domanda di accesso ai benefici i seguenti soggetti, anche in forma associata:

- a) Enti Pubblici;
- b) Università e centri di ricerca;
- c) Autonomie funzionali;
- d) Organizzazioni delle parti sociali ed economiche regionali;
- e) Organizzazioni non profit, associazioni;
- f) Soggetti privati.

2. Alla data di presentazione della domanda di accesso, i soggetti beneficiari diversi dagli enti pubblici devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) essere regolarmente costituiti da almeno 2 anni;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;
- c) non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato contributi pubblici di qualsiasi natura per i quali sia stata adottata una decisione di recupero;

¹ Il collegamento ipertestuale richiama il testo al solo scopo di facilitare la ricerca. Il testo visualizzato non corrisponde necessariamente alla versione vigente che può essere variata per effetto di modifiche e integrazioni successive. Pertanto, occorre sempre riferirsi alla versione ufficiale nel testo vigente.

- d) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda d'accesso, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
 - e) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dalla Regione Autonoma della Sardegna la restituzione;
 - f) partecipare, in qualità di capofila o di partner, ad un progetto di rilevanza internazionale promosso e approvato da organismi nazionali, dall'Unione Europea o da altre organizzazioni internazionali o ad una collaborazione internazionale di particolare interesse per la strategia regionale e di comprovato livello scientifico, finanziata da organismi nazionali, dall'Unione Europea o da altre organizzazioni internazionali.
3. Non sono ammissibili ai benefici previsti dalle presenti direttive l'Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali.

ARTICOLO 4

Campo di applicazione e condizioni generali

1. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della L.R. 12/2011, le presenti direttive operano in tutti i campi di attività in cui si esplica la cooperazione internazionale, favorendo la partecipazione degli attori locali sardi attraverso l'erogazione di un contributo a titolo di cofinanziamento. Il contributo viene concesso solo ed esclusivamente ai soggetti che partecipano a progetti risultati idonei e finanziati nelle procedure avviate da organismi nazionali ed esteri, dall'Unione Europea o da altre organizzazioni internazionali. In caso di collaborazioni internazionali di particolare interesse per la strategia economica regionale il contributo può essere concesso anche in assenza di procedure valutative degli organismi sopra citati, purché tali collaborazioni siano già finanziate e siano state previamente valutate di alto valore scientifico e tecnico da organismi indipendenti, secondo standard internazionali di valutazione.

2. Le risorse disponibili annualmente per la procedura, che trovano copertura nel bilancio della Regione - U.P.B. S01.03.010 Fondo per lo Sviluppo e la competitività, sono destinate nella misura del 40% a riserva del cofinanziamento dei progetti e nella misura del 60% a riserva del cofinanziamento delle collaborazioni di rilievo internazionale. Le risorse eventualmente rinvenienti da una delle due riserve incrementano la dotazione dell'altra riserva.

3. Possono presentare domanda d'accesso alla riserva del 40% di cui al comma precedente i soggetti di cui al punto 1 del precedente articolo 3 che partecipano a progetti e procedure di finanziamento con valenza internazionale avviate e approvate da organismi nazionali ed esteri, dall'Unione Europea o da altre organizzazioni internazionali. Gli stessi soggetti possono alternativamente presentare domanda d'accesso alla riserva del 60% di cui al comma precedente qualora, nel quadro di collaborazioni internazionali di particolare interesse per la strategia regionale e di comprovato livello scientifico, da valutare secondo standard internazionali, intendano integrare il finanziamento ricevuto per garantire maggiori ricadute delle attività in campo scientifico e economico.

Non è ammessa da parte dello stesso soggetto la presentazione di più di una domanda per anno solare, a prescindere dalla riserva d'interesse.

4. Il cofinanziamento viene concesso sotto forma di contributo a fondo perduto, a copertura parziale delle quote di partecipazione a un progetto specifico poste a carico dei soggetti regionali. Sono finanziabili, oltre al contributo a titolo di cofinanziamento e se non già rendicontabili sul progetto, le spese connesse alle fasi di predisposizione della proposta progettuale ammessa a finanziamento e di gestione del ciclo progettuale, nella misura massima del 5% del beneficio regionale concesso. Resta inteso che alle spese extra-progettuali si applicano le stesse procedure di rendicontazione previste dalla procedura principale a cui accede il soggetto richiedente.

5. Il contributo concesso a valere sulla presente procedura non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici provenienti da fonti del bilancio regionale .

6. Non verranno finanziati progetti che prevedano ricerche, studi e la realizzazione di attività formative tematiche già attivate con altri strumenti a livello regionale. In nessun caso saranno ammesse a finanziamento iniziative previste da Linee di Attività a valere sul P.O. FESR 2007-2013, sul P.O. FSE 2007-2013 e sugli interventi previsti dal PSR – FEASR 2007-2013.

7. Sono esclusi dai benefici i soggetti che partecipano alle procedure avviate ai sensi del Settimo Programma Quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (7° PQ) dell'Unione Europea, in quanto già contemplati con apposita procedura premiale da parte dell'Amministrazione regionale nell'ambito delle attività previste dalla L.R. 7/2007. Sono inoltre esclusi i soggetti partecipanti a progetti che beneficiano di risorse regionali o di risorse comunitarie rinvenienti dai Programmi della Cooperazione Territoriale Europea.

8. Per l'ammissione ai benefici si applicano i seguenti criteri:

i. ogni singolo soggetto, in qualità di capofila o di partner, può beneficiare nell'arco di un anno solare di un solo contributo per un progetto o per una collaborazione internazionale. I progetti e le collaborazioni internazionali possono avere valenza pluriennale;

ii. per i progetti di cui alla riserva del 40% prevista dal comma 2, il contributo è concesso nell'intensità massima del 50% della quota di partecipazione al progetto del soggetto richiedente, sino ad un ammontare di 200.000 Euro;

iii. per le collaborazioni di cui alla riserva del 60% prevista dal comma 2, tale limite è elevato a 500.000 Euro, ferma restando l'intensità massima del 50% della quota di partecipazione alla collaborazione del soggetto richiedente.

ARTICOLO 5

Iter procedurale

1. Le domande di accesso alla procedura possono essere presentate durante tutto l'arco dell'anno solare di riferimento, entro le date di scadenza di ciascuna delle quattro sessioni trimestrali, fissate al 1° marzo, al 1° giugno, al 1° settembre e al 1° dicembre di ciascun anno.

La procedura di valutazione è svolta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

2. L'iter procedurale per la presentazione, ammissione e valutazione è articolato come segue:

- a) presentazione della Domanda di accesso alla procedura, in autocertificazione, corredata della Scheda tecnica e della documentazione attestante l'avvenuto finanziamento del progetto o della collaborazione internazionale;
- b) verifica dell'ammissibilità delle domande di accesso sulla base dei dati dichiarati;
- c) valutazione della domanda e dei documenti presentati al fine di verificare la coerenza della proposta con le strategie regionali, sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 11;
- d) ammissione provvisoria al contributo per le proposte coerenti con le strategie regionali. Le domande ritenute non coerenti non accedono ai benefici.

3. Le proposte valutate come coerenti con le strategie regionali sono ammesse al cofinanziamento sino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'anno solare di riferimento.

ARTICOLO 6

Soggetto attuatore

Gli adempimenti istruttori per l'espressione della dichiarazione di coerenza, la concessione dei contributi, i riscontri, gli accertamenti e le verifiche sono svolti dal Centro Regionale di Programmazione, che per la fase di verifica di ammissibilità alla procedura di cofinanziamento e per la fase di valutazione della coerenza della proposta si avvale di un Comitato di Valutazione, nominato dal Direttore del Centro Regionale di Programmazione.

ARTICOLO 7

Modulistica d'accesso e presentazione delle domande

1. La modulistica d'accesso alla procedura si articola in:

- i. domanda d'accesso;
- ii. scheda progettuale;
- iii. documentazione comprovante l'avvenuto accesso al finanziamento principale;
- iv. nel caso di collaborazioni internazionali di particolare interesse per la strategia regionale e di comprovato livello scientifico, la valutazione rilasciata da un organismo indipendente.

2. La domanda di accesso, sottoscritta dal rappresentante legale dell'organismo che richiede il contributo o da suo delegato nelle forme previste dagli articoli 45, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve essere presentata unitamente alla scheda progettuale, alla documentazione comprovante l'avvenuto accesso al finanziamento principale e, nel caso di collaborazioni internazionali di particolare interesse per la strategia regionale e di comprovato livello scientifico, dalla valutazione rilasciata da un organismo indipendente.

3. La domanda d'accesso alla procedura deve essere inviata, a pena di esclusione, a mezzo posta elettronica certificata. Le domande di accesso vengono ordinate cronologicamente per data di ricezione e istruite secondo tale ordine. L'Amministrazione regionale si riserva di definire modalità di presentazione differenti da quelle suddette qualora venga predisposto un sistema informativo regionale per la gestione del contributo.

4. Non è ammessa la presentazione, da parte dello stesso soggetto, di più di una domanda per anno solare.

ARTICOLO 8

Condizioni di ammissibilità

1. Sono ammesse alla procedura di valutazione per il cofinanziamento le domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 3 delle presenti direttive entro i 6 mesi successivi all'avvenuto finanziamento principale del progetto. Nel caso di collaborazioni internazionali di particolare interesse per la strategia regionale e di comprovato livello scientifico, tale termine decorre dalla stipula dell'accordo o convenzione che le disciplinano.

2. Solo ed esclusivamente per la prima sessione di valutazione dell'anno solare 2012, il termine di cui al comma precedente è esteso ai 15 mesi successivi all'avvenuto accesso dei soggetti al finanziamento principale, ancorché i progetti di riferimento siano già in esecuzione operativa.

ARTICOLO 9

Verifica dell'ammissibilità

1. Il Centro Regionale di Programmazione, attraverso il Comitato di valutazione di cui al successivo articolo 10, verifica la completezza della documentazione di accesso, ai fini dell'ammissibilità alla successiva fase di valutazione.

2. Le domande incomplete e/o non conformi alla modulistica non sono considerate ammissibili e sono respinte con specifiche note motivate, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 7 agosto 1990, n.241. Non sono ammesse integrazioni.

ARTICOLO 10

Comitato di valutazione

1. Le attività istruttorie e valutative sono affidate a uno specifico Comitato di valutazione, nominato dal Direttore del Centro Regionale di Programmazione, così composto:

- a. 2 rappresentanti del Centro Regionale di Programmazione, di cui uno con funzione di Presidente;
- b. 1 rappresentante indicato dalla Direzione Generale della Presidenza.

2. Il Comitato istruisce le richieste di cofinanziamento riunendosi in sessioni trimestrali per la valutazione delle domande presentate alle scadenze di cui all'articolo 5 delle presenti direttive. Al termine di ciascuna sessione valutativa, il Comitato redige una relazione istruttoria, sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo articolo 11, esprimendo la coerenza o la non coerenza delle domande di accesso presentate con le strategie regionali.

ARTICOLO 11

Criteri di valutazione

1. La valutazione consentirà di verificare la coerenza delle attività dei progetti e delle collaborazioni con le strategie regionali attraverso l'assegnazione di un punteggio ottenuto sulla base dei seguenti criteri:

I. Ruolo svolto nel progetto (max 10 punti)

Capofila	10 pt
Partner	5 pt

II. Credenziali e esperienza del soggetto richiedente (max 20 punti)

Ottimo	20 pt
Buono	15 pt
Sufficiente	10 pt
Insufficiente	5 pt
Scarso	0 pt

III. Coerenza delle ipotesi progettuali con le linee di indirizzo programmatico dell'Amministrazione regionale e con le priorità tematiche della politica regionale unitaria (max 40 punti)

Ottimo	40 pt
Buono	30 pt
Sufficiente	20 pt
Insufficiente	10 pt
Scarso	0 pt

IV. Contribuzione del progetto per una articolata partecipazione degli attori regionali e per le ricadute territoriali legate alle attività progettuali (max 20 punti)

Ottimo	20 pt
Buono	15 pt
Sufficiente	10 pt
Insufficiente	5 pt
Scarso	0 pt

V. Azioni su aree geografiche prioritarie, con una preminente attenzione ai Paesi dell'area del Mediterraneo (max 10 punti)

Ottimo	10 pt
Sufficiente	6 pt
Insufficiente	2 pt

2. Le domande con un punteggio inferiore a 60 punti non accedono alle risorse di cofinanziamento previste dalle presenti direttive.

ARTICOLO 12

Approvazione degli esiti istruttori

1. Alla conclusione dell'attività istruttoria il Comitato di valutazione trasmette gli esiti della sessione di valutazione al Direttore del Centro Regionale di Programmazione per l'adozione dei provvedimenti di concessione o di non ammissibilità al cofinanziamento.

2. Il Centro Regionale di Programmazione comunica l'esito dell'istruttoria e della valutazione ai soggetti

richiedenti, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.

3. Gli esiti dell'istruttoria sono pubblicati sul sito www.regione.sardegna.it entro 15 giorni dal termine dell'istruttoria.

ARTICOLO 13

Erogazione del contributo

1. Il Centro Regionale di Programmazione adotta i provvedimenti di concessione del contributo a titolo di cofinanziamento per le domande istruite positivamente fino a concorrenza delle risorse disponibili. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima domanda agevolabile dovesse essere disponibile solo in parte, si procederà alla concessione della somma pari alla disponibilità residua. E' fatta salva la facoltà per i soggetti interessati di rinunciare formalmente al contributo concesso in misura ridotta.

2. Il contributo viene erogato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. I soggetti privati dovranno sottoscrivere una polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia dell'importo erogato a titolo di cofinanziamento.

3. Il soggetto beneficiario dovrà dare evidenza del contributo ottenuto nella propria contabilità.

ARTICOLO 14

Monitoraggio e controlli

Il Centro Regionale di Programmazione effettuerà, direttamente o indirettamente, attività di controllo presso i soggetti beneficiari del cofinanziamento allo scopo di accertare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, monitorare lo stato di avanzamento e di attuazione delle attività progettuali e le relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti direttive.

ARTICOLO 15

Revoca delle agevolazioni

1. L'accertamento di eventuali inadempienze rispetto all'attuazione delle attività progettuali determina la revoca motivata da parte del Centro Regionale di Programmazione delle risorse concesse a titolo di cofinanziamento e l'avvio delle procedure di recupero delle stesse, maggiorate dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca. Si procederà alla revoca del cofinanziamento concesso e al recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi legali, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente in fase di presentazione della domanda di finanziamento;
- b) utilizzo totale o parziale del cofinanziamento per finalità diverse dai motivi dell'attribuzione;
- c) riscontro di significativi scostamenti tra progetto presentato e intervento realizzato.

2. L'entità degli scostamenti ovvero delle difformità sarà valutata a giudizio insindacabile del Centro Regionale di Programmazione.

ARTICOLO 16

Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990, l'unità organizzativa responsabile del procedimento della presente procedura è il Centro Regionale di Programmazione – Gruppo di lavoro “Cooperazione Territoriale Europea”.

ARTICOLO 17

Riservatezza delle informazioni

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita ai fini della presente procedura saranno utilizzati dal Centro Regionale di Programmazione esclusivamente ai fini del procedimento e della individuazione dei beneficiari dei contributi, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dei dati con sistemi automatici e manuali, nel rispetto della normativa in materia.

ARTICOLO 18

Informazioni sulle procedure di accesso

Tutte le informazioni concernenti le presenti Direttive di Attuazione e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione.

ARTICOLO 19

Periodo di validità

Le presenti Direttive di Attuazione restano in vigore fino a diversa disposizione dell'Amministrazione regionale.